



Decreto Dirigenziale n. 97 del 24/01/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO INTEGRATO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO PER IL TRATTAMENTO DI FORSU CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E COMPOST DI QUALITA'" DA REALIZZARSI IN LOCALITA' PIOPPO LUNGO VIA STAZIONE NEL COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA (CE) - PROPONENTE: SOC. ECOTRANSIDER S.R.L. - CUP 6352

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10.05.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 471595 del 22.06.2012, la Ecotransider S.r.l., con sede in Località Pioppo Lungo Via Stazione nel Comune di Gricignano di Aversa (CE), ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Impianto integrato di digestione anaerobica e compostaggio per il trattamento di Forsu con produzione di energia elettrica e compost di qualità" da realizzarsi in Località Pioppo Lungo Via Stazione nel Comune di Gricignano di Aversa (CE);
- b. che, su specifica richiesta prot. regionale 516876 del 05.07.2012, la Ecotransider S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. regionale n. 612854 del 09.08.2012 e n. 722699 del 03.10.2012;

- c. che, su successiva specifica richiesta prot. regionale 861422 del 22.11.2012, la Ecotransider S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. regionale n. 179127 del 12.03.2013;
- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito dal Dr. Francesco Del Piano e dalla Dr.ssa Loredana Pascarella, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- e. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 23.05.2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le seguenti motivazioni:
 - e.1. Relativamente al Piano Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Caserta, approvato con Deliberazione di G.P. n. 173 del 21.10.2011, e pubblicato per la fase di consultazione sul BURC del 28.11.2011, si rappresenta che prevede la realizzazione di n. 3 Impianti di digestione anaerobica con potenzialità ciascuno di circa 33.000 tonn/anno, ai quali destinare la Forsu intercettata esclusivamente nella Provincia di Caserta, da operazioni di raccolta differenziata dell'organico. Al riguardo si ritiene che il Proponente non abbia tenuto in considerazione tale aspetto previsionale all'atto delle definizioni delle proprie scelte progettuali e che debba elaborare un'analisi che valuti la sostenibilità ambientale ed economica nonché l'opportunità della soluzione progettuale presentata, sulla base dei flussi e degli scenari di pianificazione provinciali.
 - e.2. Per quanto concerne la classificazione acustica, il Proponente ha riportato che il Comune di Gricignano D'Aversa ha approvato il piano di competenza con Delibera Commissariale n. 1 del 04.11.2011 e che l'area oggetto di intervento ricade in Classe V ovvero "Aree prevalentemente industriali". Si rappresenta che tale Delibera ha per oggetto "*Riclassificazione urbanistica dell'area ex p.lla 1290-Fg. 6 da vincolo preordinato all'esproprio*" e che la zonizzazione acustica effettuata riguarda esclusivamente l'area di cui all'oggetto, non interessando il progetto de quo. Si ritiene pertanto che il Proponente debba fornire chiarimenti al riguardo.
 - e.3. Relativamente all'impatto previsto per il rumore, si evidenzia che la raffinazione con vaglio e deplastificatore sarà effettuata sotto tettoia in ambiente esterno, mentre il modello di simulazione utilizzato per la previsione dell'impatto acustico è basato sull'assunzione che tutte le macchine ed attrezzature siano collocate in edifici completamente chiusi; al riguardo occorre rimodulare la previsione di impatto e prevedere misure di mitigazione appropriate.
 - e.4. Relativamente all'impianto di trattamento delle acque di processo e delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali, le integrazioni documentali fornite dal Proponente non si ritengono esaustive, dal momento che descrivono in modo generico il meccanismo di depurazione chimico-fisico, necessitando pertanto di approfondimenti tecnici. In particolare, gli approfondimenti dovranno dettagliare le modalità di funzionamento dell'impianto (tipologia reagenti, meccanismo di regolazione del dosaggio, ecc.), nonché l'adeguatezza dell'impianto, espressa in termini di resa depurativa, ad assicurare il trattamento di reflui aventi caratteristiche qualitative differenti (percolati dal processo e acque di dilavamento piazzali). Il Proponente dovrà fornire quindi, elementi atti a valutare l'idoneità dell'impianto alla depurazione dei suddetti reflui, e a verificare se le caratteristiche qualitative attese per il refluo in uscita rispettano i valori limite previsti per lo scarico in fognatura, in linea anche con le migliori tecnologie disponibili.
 - e.5. Relativamente al cumulo con altri progetti insistenti nella stessa area, viene riportato genericamente che nell'area oggetto di intervento sono ubicate altre attività produttive, tuttavia non vengono formulate considerazioni sulla tipologia di insediamenti presenti né valutazioni sugli effetti cumulativi conseguenti, sebbene richieste in fase di integrazione documentale.
 - e.6. La vicinanza con un nucleo residenziale e la presenza di altri insediamenti industriali immediatamente confinanti, rendono necessario un approfondimento relativo alle valutazioni effettuate dal Proponente sugli impatti potenziali associati all'intervento e sulle misure di mitigazione proposte soprattutto per le emissioni odorigene. Al riguardo, il Proponente ha sviluppato un modello di simulazione della diffusione delle U.O. (unità odorigene) sulla base delle Linee Guida della Regione Lombardia, i cui valori di picco al 98° percentile sui ricettori

sensibili (Stadio, Abitazione e Area Residenziale), risultano al di sotto dei limiti forniti dalle linee guida medesime. La zona in cui è possibile percepire l'odore è riportata come localizzata all'interno dell'impianto, tuttavia dall'esame della mappatura delle U.O. si evidenzia che l'areale della suddetta zona investe in realtà anche le aziende limitrofe; al riguardo il Proponente non ha fornito alcuna considerazione. Si ritiene, pertanto, indispensabile che il Proponente approfondisca tale aspetto, anche in considerazione della vicinanza di insediamenti a carattere residenziale.

- e.7. Ad integrazione del punto precedente, si ritiene inoltre opportuno che il Proponente fornisca valutazioni sugli esiti del modello di simulazione adottato, in risposta ad eventuali variazioni nel tempo della portata di odore che possono essere, ad esempio, dovute a fermo impianto, a periodi notturni/festivi, a variazioni dell'emissione a causa di modifiche delle condizioni di processo, accidentali o non controllabili ovvero dipendenti dalle condizioni atmosferiche (turbolenza atmosferica o temperatura) e sull'eventuale impatto generato sui ricettori.
- e.8. Infine, a tutela della popolazione residente e delle matrici ambientali, si ritiene che il Proponente debba presentare un Piano per il Monitoraggio e Controllo delle principali componenti ambientali interessate dall'intervento, nel quale siano specificati parametri, frequenza, metodica di campionamento ed analisi.

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 452193 del 25.06.2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 23.05.2013 così come sopra riportato;
- b. che la Ecotransider S.r.l. ha trasmesso, con nota acquisita al prot. regionale n. 530620 del 22.07.2013, osservazioni al parere espresso dalla Commissione nella seduta del 23.05.2013;
- c. che, alla luce delle suddette osservazioni, il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto alla Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 17.10.2013, ha deciso di confermare il parere già espresso nella seduta del 23.05.2013 rispondendo agli 8 punti dell'art. 10bis nel seguente modo:
- c.1. Nella descrizione dello *"stato di fatto"* fornita dal Proponente nella documentazione agli atti, risulta che per quanto concerne le operazioni svolte sui rifiuti biodegradabili (FORSU per 80.000 tonn/anno autorizzate), l'impianto attualmente riceve i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e da attività produttive (CER 020304 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione), per i quali è programmata una destinazione in successivi impianti di recupero. Nello *"stato di progetto"*, a seguito della fase di pretrattamento della FORSU conferita nel capannone attualmente in uso, una parte della stessa (circa 61.000 t/a) proseguirà sulla filiera già autorizzata, mentre la rimanente parte (19.000 t/a) verrà trasferita nella limitrofa sezione di trattamento anaerobico, oggetto di nuova autorizzazione.
- Pertanto un flusso di rifiuti, non meglio quantificato dal Proponente, e destinato all'impianto in progetto, proviene dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L'affermazione riportata dal Proponente nelle Osservazioni, per la quale l'impianto *"tratta e valorizza flussi di rifiuti già nella disponibilità della Società e, quindi, esclusi dal Piano Provinciale dei Rifiuti"* non si ritiene adeguatamente supportata, in quanto i rifiuti *"già nella disponibilità della Società"* sono, appunto, rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli urbani, che in quanto tali non sono esclusi dal Piano Provinciale dei Rifiuti. Al riguardo, la Commissione nel Parere espresso nella seduta del 23.05.2013 aveva richiesto al Proponente di *"elaborare un'analisi che valuti la sostenibilità ambientale ed economica nonché l'opportunità della soluzione progettuale presentata, sulla base dei flussi e degli scenari di pianificazione provinciali"*, analisi che non è stata prodotta.
- Infine, in merito all'affermazione secondo la quale il Piano Provinciale dei Rifiuti non risulti ancora in vigore, si rappresenta che allo stato esso risulta adottato con Deliberazione n. 173 del 21.10.2011 della Giunta Provinciale e, pertanto, il Proponente avrebbe dovuto tenere in debita

- considerazione i contenuti dello stesso all'atto delle definizioni delle proprie scelte progettuali, nonché delle eventuali alternative ai fini sia della sostenibilità economica che di quella ambientale
- c.2. L'informazione fornita dal Proponente è pertinente con quanto richiesto al punto 2 del Parere della Commissione di VIA del 23.05.2013, avendo provveduto a rettificare l'informazione riportata nella documentazione progettuale.
- c.3. L'informazione fornita dal Proponente è pertinente con quanto richiesto al punto 2 del Parere della Commissione di VIA del 23.05.2013, avendo provveduto a rettificare l'informazione riportata nella documentazione progettuale.
- c.4. L'osservazione formulata dal Proponente non contiene gli elementi tecnico-progettuali richiesti al punto 4 del Parere della Commissione di VIA del 23.05.2013, pertanto è da ritenersi non esaustiva.
- c.5. Le osservazioni formulate dal Proponente non contengono alcun elemento informativo in relazione al cumulo con altri progetti insistenti nella stessa area (tipologia di insediamenti presenti, valutazioni sugli effetti cumulativi conseguenti alla realizzazione del progetto). Tale richiesta trova giustificazione nel fatto che la Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. prevede, tra i criteri di valutazione da tenere in considerazione ai sensi dell'Allegato V del D.Lgs. 152/06 e smi, che le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare delle dimensioni del progetto e del cumulo con altri progetti. Inoltre, la localizzazione dell'impianto in progetto all'interno di una Zona ASI, e pertanto già gravata da altri insediamenti industriali, e contemporaneamente posta a breve distanza da ricettori sensibili (una abitazione a circa 226 m, un complesso residenziale a circa 441 m, il campo sportivo a poco più di 500 m) ed la tipologia di processo produttivo che si intende implementare, rendono indispensabile una valutazione di area a scala maggiore, che prenda in considerazione sia le lavorazioni già in essere presso l'insediamento, che quelle attinenti ad attività produttive limitrofe, al fine di valutare opportunamente i potenziali impatti dovuti alla realizzazione del progetto su tutte le componenti ambientali.
- c.6. Nelle mappature di isoconcentrazione allegate alla modellazione effettuata dal Proponente, la zona in cui è possibile percepire l'odore, evidenziata in rosso, è localizzata sia all'interno dell'impianto, che estesa alle aziende limitrofe. La simulazione riporta che a tale zona corrisponde un impatto olfattivo pari a 5 uoE/mc, che il Proponente riporta quale limite di riferimento per la Regione Lombardia, le cui Linee Guida riportano anche che per tale concentrazione il 90 – 95% della popolazione percepisce l'odore.
Il Proponente non ha fornito alcuna considerazione sui ricettori costituiti, appunto, dalle aziende limitrofe poste nelle immediate adiacenze dell'impianto, e caratterizzate dalla presenza umana, né ha considerato nelle sue valutazioni il contributo che sarà fornito all'assetto futuro dalle attività di gestione attualmente già in essere sui rifiuti di natura organica/putrescibile.
- c.7. L'osservazione formulata dal Proponente non contiene gli approfondimenti richiesti al punto 7 del Parere della Commissione di VIA del 23.05.2013, pertanto è da ritenersi non esaustiva.
Non sono state, infatti, fornite considerazioni su eventuali variazioni nel tempo della portata di odore che possono essere dovute a periodi notturni/festivi, a variazioni dell'emissione a causa di modifiche delle condizioni di processo, accidentali o non controllabili ovvero dipendenti dalle condizioni atmosferiche (turbolenza atmosferica o temperatura).
- c.8. L'osservazione formulata dal Proponente non contiene gli approfondimenti richiesti al punto 8 del Parere della Commissione di VIA del 23.05.2013, pertanto è da ritenersi non esaustiva.
La portata e la tipologia di progetto proposta, unitamente al contesto ambientale di riferimento all'interno di una Zona ASI, e pertanto già gravata da altri insediamenti industriali, e contemporaneamente posta a breve distanza da ricettori sensibili (una abitazione a circa 226 m, un complesso residenziale a circa 441 m, il campo sportivo a poco più di 500 m), rendono indispensabile una valutazione che tenga conto, tra l'altro, anche della capacità del Proponente di pianificare efficacemente le attività di Monitoraggio e Controllo delle principali componenti ambientali interessate dall'intervento, effettuato anche ex ante ai fini della valutazione dello stato attuale delle componenti ambientali più significative.

Tale tipologia di studio può inserirsi adeguatamente solo in una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, laddove siano adeguatamente analizzati ed evidenziati tutti i fattori di pressione esercitati attualmente e previsti, sia dall'opera in progetto che dagli insediamenti già esistenti, sul contesto ambientale de quo.

d. che in data 17.10.2013 sono state acquisite al prot. reg. n. 715765 ulteriori integrazioni alle osservazioni già prodotte dalla Ecotransiter s.r.l. in riscontro alla richiesta prot. reg. n. 452193 del 25.06.2013;

e. che, alla luce delle suddette osservazioni, il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto alla Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 16.12.2013, ha deciso di confermare il parere già espresso nella seduta del 23.05.2013 per le seguenti motivazioni:

e.1 Nella descrizione dello *"stato di fatto"* fornita dal Proponente nella documentazione agli atti, risulta che per quanto concerne le operazioni svolte sui rifiuti biodegradabili (FORSU per 80.000 tonn/anno autorizzate), l'impianto attualmente riceve i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e da attività produttive (CER 020304 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione), per i quali è programmata una destinazione in successivi impianti di recupero. Nello *"stato di progetto"*, a seguito della fase di pretrattamento della FORSU conferita nel capannone attualmente in uso, una parte della stessa (circa 61.000 t/a) proseguirà sulla filiera già autorizzata, mentre la rimanente parte (19.000 t/a) verrà trasferita nella limitrofa sezione di trattamento anaerobico, oggetto di nuova autorizzazione.

Pertanto un flusso di rifiuti, non meglio quantificato dal Proponente, è destinato all'impianto in progetto, proviene dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L'affermazione riportata dal Proponente nelle Osservazioni, per la quale l'impianto *"tratta e valorizza flussi di rifiuti già nella disponibilità della Società e, quindi, esclusi dal Piano Provinciale dei Rifiuti"* non si ritiene adeguatamente supportata, in quanto i rifiuti *"già nella disponibilità della Società"* sono, appunto, rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli urbani, che in quanto tali non sono esclusi dal Piano Provinciale dei Rifiuti. Al riguardo, la Commissione nel Parere espresso nella seduta del 23.05.2013 aveva richiesto al Proponente di *"elaborare un'analisi che valuti la sostenibilità ambientale ed economica nonché l'opportunità della soluzione progettuale presentata, sulla base dei flussi e degli scenari di pianificazione provinciali"*, analisi che non è stata prodotta.

Infine, in merito all'affermazione secondo la quale il Piano Provinciale dei Rifiuti non risulti ancora in vigore, si rappresenta che allo stato esso risulta adottato con Deliberazione n. 173 del 21.10.2011 della Giunta Provinciale e, pertanto, il Proponente avrebbe dovuto tenere in debita considerazione i contenuti dello stesso all'atto delle definizioni delle proprie scelte progettuali, nonché delle eventuali alternative ai fini sia della sostenibilità economica che di quella ambientale.

Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 il Proponente ha inoltrato copia dei seguenti Contratti di appalto

- Rep. N. 3449 del 08.02.2013 con cui il Comune di Afragola ha affidato alla ditta in questione il servizio di trattamento e/o recupero della frazione umida proveniente dalle utenze domestiche e commerciali (CER 200302 e CER 200108) per una durata di 2 anni.
- Rep. N. 5281 del 31.05.2013 con cui il Comune di Sarno ha affidato alla ditta in questione il servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata della F.O.U. per un totale di 7.000 tonnellate per una durata di 22 mesi.

Da quanto sopra, si evince che una parte dei flussi di rifiuti in ingresso all'impianto sarà garantita dalla raccolta differenziata effettuata da Comuni ubicati al di fuori del territorio della Provincia di Caserta, almeno fino ai primi mesi dell'anno 2015. Per il Comune di Afragola non sono inoltre specificati i quantitativi stimati.

Pertanto, si ritiene che l'affermazione riportata dal Proponente con le controdeduzioni prot. n. 0530620 del 22.07.2013 ovvero che l'impianto *"tratta e valorizza flussi di rifiuti già nella disponibilità della Società"* continui a non essere adeguatamente supportata da dati quantitativi, in quanto con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 sono stati riportati solo i flussi

previsti con provenienza dal Comune di Sarno e, comunque, relativi ad un limitato periodo di tempo.

Al di là delle considerazioni riportate dal Proponente, non è stata fornita idonea documentazione per il superamento delle criticità evidenziate dalla Commissione nella seduta del 23.05.2013, criticità che potranno essere adeguatamente approfondite solo in una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, laddove siano analizzati ed evidenziati tutti i flussi di rifiuti trattati previsti in progetto, sia in ambito provinciale che extra provinciale, tali da giustificare la realizzazione dell'impianto in progetto in un'area già gravata da numerose fonti di pressione ambientale per la presenza di altri insediamenti industriali nonché per la presenza dell'impianto già esistente ed autorizzato gestito dal Proponente.

- e.2 Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 il Proponente ha effettuato un nuovo studio modellistico per la propagazione dei rumori.

Tuttavia si rileva che, sebbene con la documentazione inoltrata con le controdeduzioni prot. n. 0530620 del 22.07.2013, era stata rettificata l'informazione relativa al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Gricignano di Aversa, che non risulta ancora approvato, nel nuovo studio modellistico presentato viene nuovamente riportato a pag 16 che *"Il Comune di Gricignano di Aversa ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica, e classifica l'impianto oggetto di studio nella zona V (aree prevalentemente industriali)"*.

Pertanto, aldilà dei risultati della modellizzazione effettuata dal Proponente, si ritiene che gli stessi debbano essere valutati alla luce dei limiti effettivamente applicabili alla zona in questione, limiti che non è chiaro se derivino dall'esistenza o meno di un Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

Si ritiene dunque che tale criticità potrà essere adeguatamente approfondita solo in una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, laddove siano adeguatamente analizzati ed evidenziati tutti gli strumenti di pianificazione, anche acustica, applicabili al sito in questione.

- e.3 L'osservazione formulata dal Proponente, in merito al sistema di depurazione delle acque reflue (percolati di processo e acque di dilavamento piazzali) non contiene gli elementi tecnico-progettuali richiesti al punto 4 del Parere della Commissione di VIA del 23.05.2013, pertanto è da ritenersi non esaustiva.

Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 il Proponente ha inoltrato il progetto relativo all'installazione di un impianto di trattamento del digestato liquido non ricircolato prodotto dalla digestione anaerobica, mediante processo di evaporazione e con produzione di un concentrato da avviare alla sezione di compostaggio anaerobico.

Sebbene la tecnologia proposta rappresenti un miglioramento apportato all'impianto relativamente alla gestione del digestato, si rappresenta che non sono state riportate ulteriori osservazioni atte a superare le criticità espresse nella seduta della Commissione VIA del 23.05.2013.

- e.4 Le osservazioni formulate dal Proponente non contengono alcun elemento informativo in relazione al cumulo con altri insediamenti insistenti nella stessa area (tipologia di insediamenti presenti, valutazioni sugli effetti cumulativi conseguenti alla realizzazione del progetto). Tale richiesta trova giustificazione nel fatto che la Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. prevede, tra i criteri di valutazione da tenere in considerazione ai sensi dell'Allegato V del D.Lgs. 152/06 e smi, che le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare delle dimensioni del progetto e del cumulo con altri progetti. Inoltre, la localizzazione dell'impianto in progetto all'interno di una Zona ASI, e pertanto già gravata da altri insediamenti industriali, e contemporaneamente posta a breve distanza da ricettori sensibili (una abitazione a circa 226 m, un complesso residenziale a circa 441 m, il campo sportivo a poco più di 500 m) ed la tipologia di processo produttivo che si intende implementare, rendono indispensabile una valutazione di area a scala maggiore, che prenda in considerazione sia le lavorazioni già in essere presso l'insediamento, che quelle attinenti ad attività produttive limitrofe, al fine di valutare opportunamente i potenziali impatti dovuti alla realizzazione del progetto su tutte le componenti ambientali. Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013. Non sono state riportate ulteriori osservazioni atte a superare le criticità espresse nella seduta della Commissione VIA del 23.05.2013.

- e.5 Nelle mappature di isoconcentrazione allegate alla modellazione effettuata dal Proponente, la zona in cui è possibile percepire l'odore, evidenziata in rosso, è localizzata sia all'interno dell'impianto, che estesa alle aziende limitrofe. La simulazione riporta che a tale zona corrisponde un impatto olfattivo pari a 5 uoE/mc, che il Proponente riporta quale limite di riferimento per la Regione Lombardia, le cui Linee Guida riportano anche che per tale concentrazione il 90 - 95% della popolazione percepisce l'odore. I casi di accadimento riportati sarebbero corrispondenti a 28 ore/anno e *"comunque localizzate all'interno dell'impianto"*. Il Proponente non ha fornito alcuna considerazione sui ricettori costituiti, appunto, dalle aziende limitrofe poste nelle immediate adiacenze dell'impianto, e caratterizzate dalla presenza umana, né ha considerato nelle sue valutazioni il contributo che sarà fornito all'assetto futuro dalle attività di gestione attualmente già in essere sui rifiuti di natura organica/putrescibile. Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 il Proponente ha inoltrato considerazioni sulle emissioni prodotte sia in fase di cantiere e in fase di esercizio, queste ultime dovute essenzialmente alle emissioni dal biofiltro e dal sistema di cogenerazione, considerazioni che sebbene contengano ulteriori elementi descrittivi del biofiltro e del gruppo di cogenerazione, non riportano ulteriori osservazioni atte a superare le criticità espresse nella seduta della Commissione VIA del 23.05.2013.
- e.6 L'osservazione formulata dal Proponente, in merito agli scenari di fermo impianto, non contiene gli approfondimenti richiesti al punto 7 del Parere della Commissione di VIA del 23.05.2013, pertanto è da ritenersi non esaustiva. Non sono state, infatti, fornite considerazioni su eventuali variazioni nel tempo della portata di odore che possono essere dovute a periodi notturni/festivi, a variazioni dell'emissione a causa di modifiche delle condizioni di processo, accidentali o non controllabili ovvero dipendenti dalle condizioni atmosferiche (turbolenza atmosferica o temperatura). Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 il Proponente ha inoltrato ulteriori osservazioni atte a superare le criticità espresse nella seduta della Commissione VIA del 23.05.2013.
- e.7 L'osservazione formulata dal Proponente, in merito al piano di monitoraggio e controllo, non contiene gli approfondimenti richiesti al punto 8 del Parere della Commissione di VIA del 23.05.2013, pertanto è da ritenersi non esaustiva. La portata e la tipologia di progetto proposta, unitamente al contesto ambientale di riferimento all'interno di una Zona ASI, e pertanto già gravata da altri insediamenti industriali, e contemporaneamente posta a breve distanza da ricettori sensibili (una abitazione a circa 226 m, un complesso residenziale a circa 441 m, il campo sportivo a poco più di 500 m), rendono indispensabile una valutazione che tenga conto, tra l'altro, anche della capacità del Proponente di pianificare efficacemente le attività di Monitoraggio e Controllo delle principali componenti ambientali interessate dall'intervento, effettuato anche ex ante ai fini della valutazione dello stato attuale delle componenti ambientali più significative. Tale tipologia di studio può inserirsi adeguatamente solo in una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, laddove siano adeguatamente analizzati ed evidenziati tutti i fattori di pressione esercitati attualmente, e previsti sia dall'opera in progetto che dagli insediamenti già esistenti, sul contesto ambientale de quo. Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 il Proponente ha inoltrato ulteriori osservazioni atte a superare le criticità espresse nella seduta della Commissione VIA del 23.05.2013.
- f. che la Ecotransider S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 20.09.2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;

- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo Del Piano – Pascarella, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 23.05.2013, del 17.10.2013 e del 16.12.2013, il progetto "Impianto integrato di digestione anaerobica e compostaggio per il trattamento di Forsu con produzione di energia elettrica e compost di qualità" da realizzarsi in Località Pioppo Lungo Via Stazione nel Comune di Gricignano di Aversa (CE), proposto dalla Ecotransider S.r.l. con sede in Via Stazione Località Pioppo Lungo nel Comune di Gricignano di Aversa (CE), per le seguenti motivazioni:
 - 1.1. Nella descrizione dello "stato di fatto" fornita dal Proponente nella documentazione agli atti, risulta che per quanto concerne le operazioni svolte sui rifiuti biodegradabili (FORSU per 80.000 tonn/anno autorizzate), l'impianto attualmente riceve i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e da attività produttive (CER 020304 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione), per i quali è programmata una destinazione in successivi impianti di recupero. Nello "stato di progetto", a seguito della fase di pretrattamento della FORSU conferita nel capannone attualmente in uso, una parte della stessa (circa 61.000 t/a) proseguirà sulla filiera già autorizzata, mentre la rimanente parte (19.000 t/a) verrà trasferita nella limitrofa sezione di trattamento anaerobico, oggetto di nuova autorizzazione.

Pertanto un flusso di rifiuti, non meglio quantificato dal Proponente, e destinato all'impianto in progetto, proviene dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L'affermazione riportata dal Proponente nelle Osservazioni, per la quale l'impianto "tratta e valorizza flussi di rifiuti già nella disponibilità della Società e, quindi, esclusi dal Piano Provinciale dei Rifiuti" non si ritiene adeguatamente supportata, in quanto i rifiuti "già nella disponibilità della Società" sono, appunto, rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli urbani, che in quanto tali non sono esclusi dal Piano Provinciale dei Rifiuti. Al riguardo, la Commissione nel Parere espresso nella seduta del 23.05.2013 aveva richiesto al Proponente di "elaborare un'analisi che valuti la sostenibilità ambientale ed economica nonché l'opportunità della soluzione progettuale presentata, sulla base dei flussi e degli scenari di pianificazione provinciali", analisi che non è stata prodotta.

Infine, in merito all'affermazione secondo la quale il Piano Provinciale dei Rifiuti non risulti ancora in vigore, si rappresenta che allo stato esso risulta adottato con Deliberazione n. 173 del 21.10.2011 della Giunta Provinciale e, pertanto, il Proponente avrebbe dovuto tenere in debita considerazione i contenuti dello stesso all'atto delle definizioni delle proprie scelte progettuali, nonché delle eventuali alternative ai fini sia della sostenibilità economica che di quella ambientale.
- Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 il Proponente ha inoltrato copia dei seguenti Contratti di appalto
- Rep. N. 3449 del 08.02.2013 con cui il Comune di Afragola ha affidato alla ditta in questione il servizio di trattamento e/o recupero della frazione umida proveniente dalle utenze domestiche e commerciali (CER 200302 e CER 200108) per una durata di 2 anni.

- Rep. N. 5281 del 31.05.2013 con cui il Comune di Sarno ha affidato alla ditta in questione il servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata della F.O.U. per un totale di 7.000 tonnellate per una durata di 22 mesi.

Da quanto sopra, si evince che una parte dei flussi di rifiuti in ingresso all'impianto sarà garantita dalla raccolta differenziata effettuata da Comuni ubicati al di fuori del territorio della Provincia di Caserta, almeno fino ai primi mesi dell'anno 2015. Per il Comune di Afragola non sono inoltre specificati i quantitativi stimati.

Pertanto, si ritiene che l'affermazione riportata dal Proponente con le controdeduzioni prot. n. 0530620 del 22.07.2013 ovvero che l'impianto *"tratta e valorizza flussi di rifiuti già nella disponibilità della Società"* continui a non essere adeguatamente supportata da dati quantitativi, in quanto con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 sono stati riportati solo i flussi previsti con provenienza dal Comune di Sarno e, comunque, relativi ad un limitato periodo di tempo.

Al di là delle considerazioni riportate dal Proponente, non è stata fornita idonea documentazione per il superamento delle criticità evidenziate dalla Commissione nella seduta del 23.05.2013, criticità che potranno essere adeguatamente approfondite solo in una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, laddove siano analizzati ed evidenziati tutti i flussi di rifiuti trattati previsti in progetto, sia in ambito provinciale che extra provinciale, tali da giustificare la realizzazione dell'impianto in progetto in un'area già gravata da numerose fonti di pressione ambientale per la presenza di altri insediamenti industriali nonché per la presenza dell'impianto già esistente ed autorizzato gestito dal Proponente.

- 1.2 Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 il Proponente ha effettuato un nuovo studio modellistico per la propagazione dei rumori.

Tuttavia si rileva che, sebbene con la documentazione inoltrata con le controdeduzioni prot. n. 0530620 del 22.07.2013, era stata rettificata l'informazione relativa al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Gricignano di Aversa, che non risulta ancora approvato, nel nuovo studio modellistico presentato viene nuovamente riportato a pag 16 che *"Il Comune di Gricignano di Aversa ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica, e classifica l'impianto oggetto di studio nella zona V (aree prevalentemente industriali)"*.

Pertanto, al di là dei risultati della modellizzazione effettuata dal Proponente, si ritiene che gli stessi debbano essere valutati alla luce dei limiti effettivamente applicabili alla zona in questione, limiti che non è chiaro se derivino dall'esistenza o meno di un Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

Si ritiene dunque che tale criticità potrà essere adeguatamente approfondita solo in una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, laddove siano adeguatamente analizzati ed evidenziati tutti gli strumenti di pianificazione, anche acustica, applicabili al sito in questione.

- 1.3 L'osservazione formulata dal Proponente, in merito al sistema di depurazione delle acque reflue (percolati di processo e acque di dilavamento piazzali) non contiene gli elementi tecnico-progettuali richiesti al punto 4 del Parere della Commissione di VIA del 23.05.2013, pertanto è da ritenersi non esaustiva.

Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 il Proponente ha inoltrato il progetto relativo all'installazione di un impianto di trattamento del digestato liquido non ricircolato prodotto dalla digestione anaerobica, mediante processo di evaporazione e con produzione di un concentrato da avviare alla sezione di compostaggio anaerobico.

Sebbene la tecnologia proposta rappresenti un miglioramento apportato all'impianto relativamente alla gestione del digestato, si rappresenta che non sono state riportate ulteriori osservazioni atte a superare le criticità espresse nella seduta della Commissione VIA del 23.05.2013.

- 1.4 Le osservazioni formulate dal Proponente non contengono alcun elemento informativo in relazione al cumulo con altri insediamenti insistenti nella stessa area (tipologia di insediamenti presenti, valutazioni sugli effetti cumulativi conseguenti alla realizzazione del progetto). Tale richiesta trova giustificazione nel fatto che la Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. prevede, tra i criteri di valutazione da tenere in considerazione ai sensi dell'Allegato V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in

particolare delle dimensioni del progetto e del cumulo con altri progetti. Inoltre, la localizzazione dell'impianto in progetto all'interno di una Zona ASI, e pertanto già gravata da altri insediamenti industriali, e contemporaneamente posta a breve distanza da ricettori sensibili (una abitazione a circa 226 m, un complesso residenziale a circa 441 m, il campo sportivo a poco più di 500 m) ed la tipologia di processo produttivo che si intende implementare, rendono indispensabile una valutazione di area a scala maggiore, che prenda in considerazione sia le lavorazioni già in essere presso l'insediamento, che quelle attinenti ad attività produttive limitrofe, al fine di valutare opportunamente i potenziali impatti dovuti alla realizzazione del progetto su tutte le componenti ambientali. Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013. Non sono state riportate ulteriori osservazioni atte a superare le criticità espresse nella seduta della Commissione VIA del 23.05.2013.

- 1.5 Nelle mappature di isoconcentrazione allegate alla modellazione effettuata dal Proponente, la zona in cui è possibile percepire l'odore, evidenziata in rosso, è localizzata sia all'interno dell'impianto, che estesa alle aziende limitrofe. La simulazione riporta che a tale zona corrisponde un impatto olfattivo pari a 5 uoE/mc, che il Proponente riporta quale limite di riferimento per la Regione Lombardia, le cui Linee Guida riportano anche che per tale concentrazione il 90 - 95% della popolazione percepisce l'odore. I casi di accadimento riportati sarebbero corrispondenti a 28 ore/anno e *"comunque localizzate all'interno dell'impianto"*. Il Proponente non ha fornito alcuna considerazione sui ricettori costituiti, appunto, dalle aziende limitrofe poste nelle immediate adiacenze dell'impianto, e caratterizzate dalla presenza umana, né ha considerato nelle sue valutazioni il contributo che sarà fornito all'assetto futuro dalle attività di gestione attualmente già in essere sui rifiuti di natura organica/putrescibile. Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 il Proponente ha inoltrato considerazioni sulle emissioni prodotte sia in fase di cantiere e in fase di esercizio, queste ultime dovute essenzialmente alle emissioni dal biofiltro e dal sistema di cogenerazione, considerazioni che sebbene contengano ulteriori elementi descrittivi del biofiltro e del gruppo di cogenerazione, non riportano ulteriori osservazioni atte a superare le criticità espresse nella seduta della Commissione VIA del 23.05.2013.
- 1.6 L'osservazione formulata dal Proponente, in merito agli scenari di fermo impianto, non contiene gli approfondimenti richiesti al punto 7 del Parere della Commissione di VIA del 23.05.2013, pertanto è da ritenersi non esaustiva. Non sono state, infatti, fornite considerazioni su eventuali variazioni nel tempo della portata di odore che possono essere dovute a periodi notturni/festivi, a variazioni dell'emissione a causa di modifiche delle condizioni di processo, accidentali o non controllabili ovvero dipendenti dalle condizioni atmosferiche (turbolenza atmosferica o temperatura). Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 il Proponente ha inoltrato ulteriori osservazioni atte a superare le criticità espresse nella seduta della Commissione VIA del 23.05.2013.
- 1.7 L'osservazione formulata dal Proponente, in merito al piano di monitoraggio e controllo, non contiene gli approfondimenti richiesti al punto 8 del Parere della Commissione di VIA del 23.05.2013, pertanto è da ritenersi non esaustiva. La portata e la tipologia di progetto proposta, unitamente al contesto ambientale di riferimento all'interno di una Zona ASI, e pertanto già gravata da altri insediamenti industriali, e contemporaneamente posta a breve distanza da ricettori sensibili (una abitazione a circa 226 m, un complesso residenziale a circa 441 m, il campo sportivo a poco più di 500 m), rendono indispensabile una valutazione che tenga conto, tra l'altro, anche della capacità del Proponente di pianificare efficacemente le attività di Monitoraggio e Controllo delle principali componenti ambientali interessate dall'intervento, effettuato anche ex ante ai fini della valutazione dello stato attuale delle componenti ambientali più significative. Tale tipologia di studio può inserirsi adeguatamente solo in una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, laddove siano adeguatamente analizzati ed evidenziati tutti i fattori di pressione esercitati attualmente, e previsti sia dall'opera in progetto che dagli insediamenti già esistenti, sul contesto ambientale de quo. Con le controdeduzioni prot. n. 715765 del 17.10.2013 il Proponente ha inoltrato ulteriori osservazioni atte a superare le criticità espresse nella seduta della Commissione VIA del 23.05.2013.

2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
3. DI trasmettere il presente atto:
 - alla Ecotransider S.r.l. in Via Stazione Località Pioppo Lungo nel Comune di Gricignano di Aversa (CE);
 - all'Amministrazione Provinciale di Caserta;
 - al Comune di Gricignano di Aversa (CE);
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
 - alla U.O.D. 52 05 16 Autorizzazione ambientali e rifiuti Caserta;
4. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri